

undefined

Spese Ctu intestate al Tribunale: l'Agenzia nega la detrazione

Perizia medico legale

Le Entrate: il documento non va intestato a chi paga la consulenza

La prestazione è sanitaria: si confondono le regole Iva con il titolo per la detrazione

Francesco Capri
Marcello Tarabusi

Non convince la tesi delle Entrate per cui le spese sanitarie della Ctu in una causa civile non sarebbero detraibili dal contribuente che le paga, perché la fattura è intestata al tribunale. È questa la sbrigativa risposta a inter-

pello 625/2021 pubblicata ieri, su istanza di un contribuente che aveva sostenuto la spesa nell'ambito di una causa per colpa medica, in cui era stato nominato un consulente tecnico d'ufficio (Ctu). Quest'ultimo aveva emesso la e-fattura per il suo compenso intestandola al tribunale, specificando che il relativo onere era stato sostenuto dalla parte ricorrente.

Che la fattura vada intestata al tribunale, e non alla parte che paga, è una risalente (sin dalla circolare 9/1982) opinione dell'amministrazione (ribadita nella risoluzione 88/E/2015, nella circolare 9/E/2018 e nella risposta ad interpello 211/2019), che portò a una interrogazione parlamentare che segnalava varie criticità (Camera dei deputati, risposta 19/12/2018 n. 5-01112). Ora si aggiunge un nuovo tassello. L'istante riteneva che, a prescindere dall'intestazione, prevalga l'elemento sostanziale del soste-

nimento effettivo dell'onere.

L'Agenzia ricorda che la detrazione è subordinata a due condizioni: le spese (a) devono essere documentate; (b) devono essere effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. La condizione (b) è rispettata se il documento di spesa è intestato al contribuente, a prescindere dal chi materialmente paga (altra recentissima presa di posizione dell'Agenzia nella circolare 7/E 2021).

La conclusione è piuttosto lapidaria: fattura al tribunale uguale niente detrazione. Eppure la stessa Agenzia ricorda che la perizia medico-legale è una spesa sanitaria (specialistica) detraibile, ma sembra quasi che, nel dubbio se la Ctu vi rientri, si sia aggrappata ad un profilo formale. Il dubbio traspare dall'inciso «indipendentemente dalla eventuale riconducibilità della prestazione resa dal Ctu alle spese sanitarie», ma è del tutto in-

fondata: la stessa Agenzia (risoluzione 88/E/2015) aveva ricondotto l'attività del Ctu a prestazione medico-legale. Si tratta quindi certamente di "spesa sanitaria". Resta il tema dell'intestazione della fattura. Ma la risposta confonde le regole di fatturazione Iva con la nozione di "documento di spesa" ai fini della detrazione.

È la circolare 7/E 2021 a ricordare che regole Iva e regole Irpef seguono binari separati: per la detrazione sulle perizie mediche «non rileva la circostanza che le spese siano esenti da Iva secondo quanto chiarito con la circolare 28 gennaio 2005, n. 4/E». La «intestazione del documento» altro non è se non la prova che la spesa sia legalmente imputabile al contribuente.

Che le fatture dei Ctu siano intestate al tribunale è solo un formalismo Iva, ma per legge le spese processuali sono a carico delle parti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA